



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 5 Reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato Tesino e richiesta alla Giunta Regionale di avvio della procedura di fusione. Approvazione della Domanda di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.

Il giorno **venticinque** del mese di **febbraio 2015** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Avanzo Maria**
2. **Buffa Fabrizio**
3. **Buffa Manuela**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Granello Luciano**
9. **Martini Alessandro**
10. **Menon Jessica**
11. **Nervo Bruno**
12. **Nervo Lido**
13. **Oss Sergio**
14. **Prati Eric**
15. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: //

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: parere favorevole in ordine all'ipotesi di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e alla conseguente istituzione del nuovo Comune denominato Tesino e richiesta alla Giunta Regionale di avvio della procedura di fusione. Approvazione della Domanda di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.

PREMESSO che in base alla normativa provinciale in materia di governo dell'autonomia del Trentino sono previste disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività da parte dei Comuni al di sotto dei 5000 abitanti, derogando all'obbligo della gestione associata dei servizi, solo qualora i Comuni interessati abbiano avviato un processo di fusione, secondo le modalità meglio specificate nel nuovo articolo 9 bis della L.P. n. 3/2006.

Il quadro normativo provinciale impone, soprattutto ai Comuni di piccole dimensioni, un ripensamento del modello organizzativo che possa tradursi in una più razionale e moderna gestione dei servizi, delle strutture e del patrimonio, tale da comportare economie di spesa.

Nell'ipotesi di valutare tra future gestioni associate dei servizi e possibilità di fusione tra Comuni contermini, gli Amministratori dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, contigui tra loro, hanno esaminato e approfondito l'ipotesi di dar corso ad un progetto per la loro fusione in un unico Ente comunale nell'ottica di superamento della frammentazione amministrativa e di semplificazione del quadro istituzionale e con la prospettiva di dar vita ad un Comune unico di dimensioni medio-piccole, in modo tale da garantire la vicinanza tra cittadino e istituzioni, nonché mantenere il presidio del territorio.

E' stato scelto di intraprendere il percorso di fusione tra i Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino anche sulla base dei rapporti privilegiati esistenti a livello di collaborazione fra le istituzioni per la presenza di un associazionismo comune e per l'esistenza di strutture comuni, come le Scuole primarie e secondarie di primo grado, che da anni accolgono i bambini e i ragazzi dei tre Paesi.

Nell'ambito della discussione sul progetto di fusione sono emerse alcune questioni fondamentali, cui dare adeguata risposta prima di pervenire alla formalizzazione dell'atto deliberativo. Si è raggiunto un accordo condiviso che prevede:

1. La rappresentanza: ad integrazione di quanto previsto dalla norma sulla rappresentatività nel Consiglio comunale degli ex municipi, si condivide la necessità di un'adeguata rappresentanza degli attuali comuni, da prevedere formalmente nel primo mandato, anche nell'organo esecutivo (Giunta) del futuro comune.
2. Organizzazione degli uffici: che in ogni ex comune/frazione rimangano sportelli polifunzionali in modo da garantire ai cittadini la maggior accessibilità possibile a tutti i servizi.
3. Approvazione dello Statuto del nuovo comune: che, per dare concreta attuazione alle decisioni di cui sopra, i consigli comunali si impegnano ad approvare lo Statuto del nuovo comune entro la scadenza del loro mandato.

Viste le seguenti norme di riferimento:

L'art. 7 del D.P.R. 31.08.1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - che recita: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni"; la fusione di Comuni è disposta pertanto con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo.

L'art. 31 del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 - Norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige: organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali che stabilisce: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei Comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione (...omissis)

La LR 07.11.1950, n. 16 e successive modificazioni, che regola l'esercizio del referendum applicato alla costituzione di nuovi Comuni, a mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo dei Comuni.

Rilevanti sul tema sono inoltre la L.R. 21.10.1963, n. 29 e successive modificazioni (Ordinamento dei Comuni), in particolare gli artt. 5 ed 8 e le disposizioni di cui Capo VI "Circoscrizioni Comunali" del Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, in particolare gli articoli 41, 43, 46, e 49, che qui di seguito si riportano

ARTICOLO 41 Fusione dei Comuni - *Fusione di Comuni*

1. Nel caso di fusione di due o più Comuni *di norma* contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo Comune dispone che alle Comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari, *per l'attivazione del nuovo Comune, nonché per la parziale copertura delle spese di gestione per un periodo di dieci anni, secondo i parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con le giunte provinciali e sentiti i consigli dei comuni.*

2. (...) e 3. (...) omissis.

ARTICOLO 43 - *Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni*

1. La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

ARTICOLO 46 – Riunione dei Comuni contermini

1. Comuni *di norma* contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad altro Comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni. (...omissis)

2. I Comuni aventi popolazione inferiore ai 1.000 abitanti e mancanti di mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni determinate dalla legge per il Comune, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. L'iniziativa è assunta dalla Giunta regionale, d'ufficio o su proposta della giunta provinciale.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi non si applica il limite demografico per l'istituzione di nuovi comuni fissato in 3.000 abitanti dall'articolo 44.

ARTICOLO 49 Parere del Consiglio comunale

1. I Consigli di tutti i Comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.

2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla Giunta regionale.

Infine la L.R. n. 11/2014 all'art. 23 testualmente dispone:

Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni l'elezione del Sindaco e del Consiglio non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015 nei Comuni per i quali sia stata presentata domanda di indizione del referendum per la fusione di Comuni, approvata con deliberazione del consiglio comunale e corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive , modificazioni, di almeno il 15% per cento degli elettori del rispettivo Comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la Giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015. I referendum avranno luogo entro il 31 luglio 2015. In caso di esito favorevole del referendum in ogni Comune interessato, gli organi comunali sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Qualora il

referendum abbia esito negativo, si procede al rinnovo degli organi comunali in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre 2015.

Per quanto riguarda il numero dei componenti degli organi collegiali (Consiglio comunale e Giunta) si fa riferimento a quanto disposto nel T.U. delle LL.RR: sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPR 1 febbraio 2005 n. 1/L e successive modificazioni e integrazioni e per ultimo con L.R. 9 dicembre 2014 n. 11, che in merito dispone all'articolo 2 (consiglio comunale) che per i Comuni della provincia di Trento che hanno una popolazione superiore ai 1000 abitanti sono previsti n. 15 consiglieri, mentre all'art. 3 (Giunta comunale) sono previsti 3 assessori, e al comma 1bis viene specificato come segue:

1-bis. Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiore di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Alla luce della disciplina ora richiamata, il processo per addivenire alla fusione si articola in un percorso piuttosto complesso, che prevede una serie di passaggi ben definiti; al parere favorevole all'iniziativa, deve anzitutto far seguito la richiesta alla Giunta Regionale, da parte di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, di avvio della procedura di fusione; affinché il referendum consultivo possa svolgersi entro il 31 luglio 2015, in modo tale che, ove esso abbia esito positivo, si possa addivenire all'istituzione del nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino. La relativa deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di ciascun Comune entro il 10 marzo 2015. Inoltre, a corredo della domanda di indizione del referendum dovranno essere raccolte e trasmesse le sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori del rispettivo Comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con le modalità indicate dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, già citato in premessa, e dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53.

E' stata quindi elaborata la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, sulla base della quale la giunta regionale formulerà il quesito referendario; in detta proposta sono definite tutte le principali questioni, tra le quali:

- Denominazione ufficiale del nuovo Comune di Tesino;
- Sede legale (capoluogo) del nuovo Comune a Castello Tesino;
- La successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- La gestione del nuovo Comune fino all'elezione dei nuovi organi;

La proposta di disegno di legge regionale deve essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nello stesso testo; ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Si tratta ora di adottare una deliberazione attraverso la quale, in sintesi, il Consiglio comunale si esprima favorevolmente sull'ipotesi di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e sulla conseguente istituzione del nuovo Comune di Tesino, con sede legale nell'abitato di Castello Tesino, capoluogo del Comune; disponga di inoltrare richiesta alla Giunta Regionale per l'avvio della procedura di fusione dei tre Comuni; approvi la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Tesino mediante la fusione di detti Comuni; autorizzi il Sindaco a presentare la domanda di fusione, accompagnata da copia del presente provvedimento e corredata dalle sottoscrizioni di cui all'art. 23 della L.R. 11/2014, alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmetterla con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale, che, da parte sua, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino e alla istituzione del nuovo Comune denominato Tesino;

ESAMINATI e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ATTESO che si rende ora necessario avviare la procedura di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, come previsto dalla disciplina regionale sulle fusioni secondo la quale ai sensi dell'art. 46 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, "I Comuni contermini possono essere riuniti fra loro quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni";

RILEVATO che in base allo Statuto di autonomia della Regione Trentino Alto Adige e relative norme di attuazione la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo (art. 7 dello Statuto speciale di Autonomia e art. 31 D.P.R. 01.02.1973 n. 49);

VISTA la proposta di disegno di legge regionale, elaborata con l'ausilio del Consorzio dei Comuni Trentini e della Ripartizione II della Regione trentino Alto Adige, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino;

DATO ATTO che la proposta di disegno di legge deve essere esaminata ed approvata dai Consigli comunali e ogni Consiglio chiederà alla Regione di impegnarsi a presentare al Consiglio regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale;

VISTO l'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11 che prevede che la domanda di fusione da presentarsi entro il 10 marzo 2015 deve essere corredata dalle sottoscrizioni di almeno il 15 per cento degli elettori dei rispettivi Comuni interessati, esclusi i cittadini iscritti all'AIRE;

RILEVATA la necessità di proporre l'immediata esecutività del presente provvedimento al fine di rispettare i termini di legge previsti per la presentazione della domanda di fusione;

SENTITA la discussione;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 "Disposizioni in materia di Enti locali" e in particolare il Titolo III, "Disposizioni in materia di Ordinamento dei Comuni", artt. 20, 21 e 23;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013, n. 25;

VISTI lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza, dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

DATO ATTO che non necessita l'attestazione della copertura finanziaria dovuta dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 19 del T.U. Ordinamento Contabile approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L in quanto con il presente atto il Comune non si trova a sostenere alcuna spesa;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi con votazione palese per alzata di mano accertati e proclamati dal Sindaco assistito dai consiglieri scrutatori nominati in apertura di seduta

delibera

1. DI ESPRIMERE parere favorevole all'ipotesi di fusione dei tre Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino, alla denominazione del nuovo Comune di "TESINO" e al capoluogo del nuovo Comune (Castello Tesino), come indicati nella proposta di disegno di legge allegata al presente provvedimento;

2. DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 49 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino;
3. DI DARE ATTO che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige ed ai sensi degli artt. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, come modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25 la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;
4. DI APPROVARE la proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Tesino, composta da n. 15 articoli, nel testo allegato che si considera parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo Ente e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali;
5. DI DARE ATTO che la proposta di cui al punto 4. verrà trasmessa con la domanda di fusione alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale), la quale in base alla proposta formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione;
6. DI CHIEDERE alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge;
7. DI RACCOGLIERE e inviare a corredo della domanda di fusione, come previsto dall'art. 23 della L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, le sottoscrizioni di almeno il 15% degli elettori dei rispettivi Comuni interessati, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicate dall'art. 14 della L. 21.03.1990 n. 53 e ss.mm.
8. DI AUTORIZZARE il Sindaco a presentare la domanda di fusione, nonché a compiere tutti gli atti derivanti dal presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che verrà attivata specifica fase di informazione alla popolazione attraverso una piattaforma informatica realizzata dal Consorzio dei Comuni Trentini e verranno messi a disposizione della popolazione appositi sistemi informatici utili per garantire il massimo accesso e partecipazione del cittadino;
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento, con voti favorevoli 10, contrari 4 e astenuti 1 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L, al fine di permettere la tempestiva predisposizione del progetto di fusione, nei termini fissati dalla Regione T.A.A.;
11. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. 3/L/2005, modificato dal D.P.Reg. 25/L/2013, contro la presente deliberazione ogni elettore nel termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta Provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale;
12. DI DARE EVIDENZA che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, ricorso giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.